

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Matteo Quadranti
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 9 novembre 2012 n. 275.12

Facilità eccessiva nella compravendita di armi in Svizzera, e in Ticino, a favore di cosche italiane?

Signori deputati,

prima di rispondere alle puntuali domande premettiamo quanto segue.

Dal 1999, in Svizzera, è in vigore la Legge federale sulle armi (LArm) del 20 giugno 1997 che ha sostituito tutte le leggi cantonali vigenti in precedenza. Se prima del 1999 i Cantoni legiferavano in modo autonomo e non sempre seguendo scopi e obiettivi univoci, l'entrata in vigore della LArm ha consentito alla Svizzera di dotarsi di uno valido strumento che, unitamente all'Ordinanza sulle armi del 2 luglio 2008, permette di lottare efficacemente contro gli abusi. Le modifiche legislative, avvenute nel recente passato, hanno ulteriormente migliorato questo strumento introducendo concetti fino ad allora sconosciuti in questo campo. Pensiamo, in particolare, alla regolamentazione del possesso di armi, introdotto proprio in occasione della citata revisione (cfr. l'art. 1 cpv. 2 LArm), che conferisce all'autorità amministrativa facoltà di intervenire e sequestrare armi in possesso di persone che, per motivi di salute, ma anche perché condannate a pene detentive o pecuniarie, non dispongono più dei requisiti necessari per continuare a detenere armi.

Nella legge federale sono inoltre stati inseriti alcuni articoli che consentono alle diverse autorità (penali, amministrative, militari e doganali) di scambiarsi informazioni tramite la consultazione di banche dati. In tal modo, la raccolta di informazioni ed il lavoro investigativo risultano facilitati. Lo scambio di informazioni con gli Stati esteri avvengono per il tramite dell'autorità federale. Quest'ultima raccoglie informazioni dai Cantoni, i quali, secondo il disposto di cui all'art. 31b LArm, hanno l'obbligo di designare un servizio di comunicazione che ha lo scopo di fornire alle diverse autorità tutte le informazioni necessarie.

Fatta questa necessaria premessa, rispondiamo come segue alle domande poste:

- 1. Si chiede al Consiglio di Stato se condivide il fatto che in un momento già particolarmente delicato, e non solo a livello di immagine e reputazione, per i rapporti tra la Svizzera e altri Paesi, segnatamente l'Italia (vedi lista grigia, accordi fiscali in discussione,...), il nostro Paese deve dimostrare la massima collaborazione con le autorità inquirenti italiane per prevenire al meglio la criminalità di confine più pericolosa, che è quella armata.**

Come indicato nella premessa, le autorità nazionali competenti possono scambiarsi informazioni, avendo accesso a banche dati che rendono l'opera di ricerca particolarmente efficiente. Nel contempo va comunque precisato che l'acquisto di armi, in particolare di armi da

fuoco, è soggetto al preventivo ottenimento, da parte dell'acquirente, di un permesso di acquisto. Tale permesso è rilasciato dall'autorità cantonale di domicilio del richiedente, oppure dalle autorità del Cantone nel quale l'acquisto è perfezionato. I cittadini stranieri, non domiciliati in Svizzera, che desiderano acquistare armi (di qualsiasi tipo), devono ottenere un permesso d'acquisto presentando, tra l'altro, una dichiarazione del loro Stato, dal quale risulti l'esplicita autorizzazione ad acquisire armi.

Nello specifico, la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana collaborano quotidianamente nella lotta alla criminalità per mezzo del "Centro di Cooperazione di Polizia e Doganale di Chiasso (CCPD)". In questo ambito, con regolarità, vengono organizzati degli incontri tra inquirenti svizzeri e italiani nell'ambito della "Piattaforma transfrontaliera di Polizia giudiziaria (PTPG)", finalizzata alla congiunta risoluzione di casi concreti. Questa cooperazione ha dato ottimi risultati, sfociati in diversi arresti di pericolosi malviventi che si apprestavano a commettere gravi atti delittuosi su territorio cantonale.

2. Non dubitando che la risposta alla prima domanda sarà positiva, ritiene il Consiglio di Stato di farsi promotore di modifiche legislative atte ad inasprire le norme cantonali in materia di armi, accessori e munizioni, rispettivamente di farsi parte attiva verso la Confederazione per una revisione della Legge federale sulle armi che abbia a colmare le lacune che ancora oggi consentono un acquisto troppo facile di armi e munizioni in Svizzera?

Come indicato in entrata alla presente risposta, la LArm è uno strumento che ha unificato le competenze legislative nello specifico ambito presso la Confederazione. La LArm si è frattanto dimostrata un valido strumento nella lotta contro gli abusi in materia di armi. Giova altresì sottolineare come le norme contenute nella direttiva "Schengen 91/477" siano state trasposte nella legislazione svizzera. Questo Consiglio di Stato, non intravede allo stato attuale misure specifiche o emendamenti normativi tali da potere colmare eventuali "lacune", così come definite dagli interroganti.

3. Qualora il Consiglio di Stato ritenesse le norme vigenti sufficienti, ritiene di poter migliorare l'efficacia dei controlli circa il rispetto di tali normative da parte dei funzionari preposti? In caso affermativo, pur avendo un occhio di riguardo ai costi, come pensa di procedere?

Come già indicato nella risposta che precede, questo Consiglio di Stato ritiene che le basi legali esistenti siano sufficienti. L'aumento dei controlli - come indicato dagli interroganti - sarebbe certamente un intervento efficace nell'ambizione di ulteriormente migliorare la sicurezza del territorio e la prevenzione di crimini o delitti. In particolare, questo Consiglio di Stato ritiene utile un maggiore controllo in particolare modo per il segmento dei collezionisti di armi, tuttavia ciò comporterebbe la necessità di potere disporre di unità da dedicare specificatamente a questo compito. Ritenute le misure di risparmio, ed il principio di opportunità, allo stato attuale questo Consiglio di Stato non ritiene di promuovere ulteriori spese per l'apparato statale in questo specifico ambito. Va da sé che questo Consiglio di Stato, per il tramite della Polizia cantonale, cercherà nel prossimo futuro di dedicare parte delle risorse disponibili anche nel controllo dei collezionisti di armi.

4. Se l'incontro prospettato dal Consiglio di Stato tra autorità inquirenti federali e cantonali, anche per l'istituzione della figura di "un ufficiale di collegamento", è stato nel frattempo fissato entro fine anno 2012 come auspicato e dichiarato dal Dipartimento delle istituzioni? Se sì, quando è previsto? Se no, quali sono i motivi di un tale slittamento?

Quale ufficiale di collegamento è stato designato il coordinatore del CCPD di Chiasso nonché Capo del "Reparto giudiziario 3" della Polizia giudiziaria cantonale. Essendo l'ufficiale

responsabile di due Sezioni della Polizia giudiziaria, egli è sicuramente la persona in grado di garantire il collegamento tra le autorità federali e quelle cantonali. Proprio nell'ambito della sua attività egli è a stretto contatto con le autorità federali del Dipartimento di Giustizia e Polizia, ritenuto che il Centro dipende dalla Divisione principale Cooperazione internazionale di polizia.

Contrariamente a quanto inizialmente previsto, l'incontro non ha potuto tenersi ancora nel corso dell'anno 2012, ma unicamente nel corso del mese di febbraio 2013. All'incontro hanno presenziato il Direttore del Dipartimento delle istituzioni, il Procuratore generale della Confederazione, il Procuratore federale dell'antenna di Lugano e l'ufficiale di collegamento designato.

Si precisa inoltre che, trimestralmente, si tengono incontri operativi tra gli ufficiali della Polizia Federale dell'antenna di Lugano e gli ufficiali della Polizia Giudiziaria del Canton Ticino.

5. Se l'occasione di tale incontro è ritenuta e sarà per il Dipartimento delle istituzioni il momento migliore per segnalare la ferma volontà del Ticino, quale Cantone di frontiera, di non veder lesa la propria immagine come luogo in cui si possono acquistare armi da guerra, rispettivamente per guerre tra cosche o in generale per commettere atti criminosi sia in Svizzera che all'estero? Se quello non sarà il momento più adatto, dica il Dipartimento delle istituzioni e il Governo ticinese se e quali altre iniziative intende intraprendere nei confronti del Dipartimento federale di giustizia e polizia?

Durante l'incontro, avvenuto in data 20 febbraio 2013 a Bellinzona, si sono ribadite l'ottima collaborazione tra le autorità federali e quelle cantonali, ricordando come la lotta alla criminalità organizzata sia di competenza del Ministero Pubblico della Confederazione e della Polizia Giudiziaria Federale.

L'occasione dell'incontro è stata propizia per ricordare come già in passato la Polizia cantonale abbia attivamente cooperato con la Polizia Giudiziaria Federale nell'ambito d'indagini di competenza federale in relazione al crimine organizzato.

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

P. Beltraminelli

G. Gianella

Copia:

- Divisione della giustizia